

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 94**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006**

---

**Nuove norme in materia di investigazioni difensive**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo penale nella fase dibattimentale deve tendere alla parità effettiva delle parti, consentendo ai contraddittori di poter esplicitare in maniera piena e libera le proprie tesi.

Per raggiungere tale scopo è necessario che alla difesa delle parti private sia consentito di svolgere investigazioni difensive, che non devono però costituire soltanto un contrasto per negazione delle tesi propugnate dall'accusa ma avere possibilità di esprimere una propria autonoma ricostruzione, eventualmente sviluppata anche in ambiti trascurati o addirittura negati dall'accusa.

Non v'è dubbio che la riforma introdotta nel 2000 ha dotato il difensore di ampi poteri per quanto concerne l'acquisizione di prove orali, anche indicando dettagliatamente le procedure, le forme e stabilendo una puntuale tutela penale per la loro genuinità (articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale ed articolo 371-ter del codice penale).

Non altrettanto può dirsi per un altro settore cruciale delle investigazioni penali: l'acquisizione di atti e documenti, quale provvedimento di portata generale, affatto differente dal sequestro.

Per quanto concerne il pubblico ministero tale attività è regolata dagli articoli 248 e 256 del codice di procedura penale, nel quadro delle perquisizioni e sequestri. La prima delle norme citate regola il caso della spontanea esibizione di quanto si ricerca con la perquisizione, mentre la seconda si riferisce all'obbligo, per i soggetti tenuti al segreto professionale, di esibire su ordine dell'autorità giudiziaria gli atti ed i documenti da essi detenuti.

Attualmente per il difensore è prevista invece soltanto la possibilità di richiedere alla

pubblica amministrazione il rilascio di copia di documenti da essa detenuti, senza che peraltro sia previsto un termine entro cui la pubblica amministrazione debba evadere la richiesta, potendosi per tale via imbattere in comportamenti negligenti, se non addirittura ostruzionistici.

Il rimedio che attualmente il codice di rito prevede è, in certo modo, in contraddizione con i principi del giusto processo, in quanto pone il difensore dinanzi all'alternativa (talvolta drammatica) di svelare al pubblico ministero la propria strategia difensiva ovvero di rinunciare all'acquisizione del documento.

Si propone invece di riformulare completamente la norma, creando una disposizione generale sulla acquisizione di atti e documenti (in copia) a favore del difensore delle parti private, attraverso un ordine di acquisizione emesso dal giudice per le indagini preliminari su istanza della parte, la quale ha l'onere di indicare gli atti o i documenti che intende acquisire, il soggetto pubblico o privato che li detiene e le ragioni che rendono necessaria tale acquisizione in relazione al procedimento in corso.

Ferme le prerogative investigative del pubblico ministero, si vogliono, in questo specifico settore, emancipare le indagini difensive da una strutturale minorità che ha sinora impedito il loro effettivo sviluppo.

D'altro canto, a differenza dell'attività di raccolta delle prove orali, in questo caso si tratta di un'attività che viene svolta sotto il diretto, puntuale e preventivo controllo del giudice, escludendosi in radice il rischio di utilizzazioni strumentali o defatiganti.

Riguardo alla esecuzione del provvedimento emesso dal giudice, si ritiene opportuno il suo affidamento, in prima battuta, al difensore che ne ha fatto richiesta, sia per ra-

gioni di riservatezza del contenuto a vantaggio della parte richiedente sia per ragioni di economicità.

Ove il soggetto pubblico o privato dovesse omettere di adempiere al provvedimento, su istanza dell'interessato, il giudice, constatata l'inosservanza, potrebbe (ove ritenga ingiustificato il diniego) incaricare la polizia giudiziaria di provvedere all'acquisizione della documentazione e di consegnarla all'interessato.

Per rendere ordinata la scansione temporale di tali diversi momenti, si ritiene necessario che il giudice, nel suo provvedimento di acquisizione, indichi un termine congruo entro il quale il soggetto intimato deve consegnare copia degli atti richiesti (proporzionato alla natura, alla mole, alle eventuali difficoltà di reperimento o selezione degli atti richiesti), così da realizzare un parametro

certo ed incontrovertibile al quale legare la ulteriore richiesta di esecuzione a mezzo della polizia giudiziaria.

L'ordine di esibizione in originale deve essere conservato dal giudice per le indagini preliminari, insieme con gli atti successivi eventuali (delega alla polizia giudiziaria a seguito di ingiustificato rifiuto di consegna), fino al momento in cui non viene inserito nel fascicolo del difensore ovvero, in sua assenza, in quello trasmesso dal pubblico ministero alla conclusione delle indagini preliminari. Tale alternativa si pone in quanto il difensore, ottenuto il provvedimento del giudice, potrebbe anche decidere, *melius re perpenda*, di non metterlo in esecuzione ovvero di non esibire gli atti ed i documenti ottenuti, in quanto valutati non utili o necessari a sostenere la propria tesi difensiva.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«391-*quater*. - (*Acquisizione di atti e documenti*). - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore, qualora intenda acquisire atti o documenti in possesso della pubblica amministrazione o dei soggetti privati indicati all'articolo 200, comma 1, richiede al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento di acquisizione, indicando gli atti e documenti da acquisire, il soggetto che li detiene stabilmente e le ragioni di inerenza dell'acquisizione al procedimento in corso. Il giudice, ove ritenga identificato l'oggetto e fondata l'istanza, dispone l'acquisizione, a spese dell'interessato, di copia degli atti e dei documenti o di una parte di essi, intimando al soggetto che stabilmente li detiene di esibirli e di consegnarli in copia al difensore della parte privata entro un termine determinato in relazione alla natura ed alla entità degli atti.

2. Qualora il soggetto al quale è destinato il provvedimento di acquisizione di cui al comma 1 non adempia entro il termine assegnato, il giudice, ove ritenga ingiustificato il diniego o il ritardo, può, su istanza del difensore, delegare la polizia giudiziaria ad eseguire il provvedimento ed a consegnare copia degli atti e dei documenti all'interessato.

3. Il provvedimento di acquisizione e quelli eventuali conseguenti sono conservati nella cancelleria del giudice sino al momento in cui non sono inseriti nel fascicolo delle indagini difensive ovvero, in mancanza, in quello del pubblico ministero».